



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato Istruttore, dott.ssa Rita Gasparo,

**VISTO** il provvedimento motivato di revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31/12/2017 adottato, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/16, dal **Comune di Arcisate (VA)**;

**VISTO** il provvedimento motivato di revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31/12/2018 adottato, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/16, dal **Comune di Arcisate (VA)**;

**VISTO** il provvedimento motivato di revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31/12/2019 adottato, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/16, dal **Comune di Arcisate (VA)**;

**VISTA** la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

#### **RILEVATO**

*Che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 primo periodo, cit., «...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.»;*

*che, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 20, «I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4'';*



## CONSIDERATO

Che, nel caso di specie, le partecipazioni detenute dal Comune rientrano tra quelle che perseguono le finalità di cui all'art. 4 e, allo stato degli atti, non emerge che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2;

## P.Q.M

Si prende atto che il Comune di Arcisate (VA) con le seguenti delibere di revisione periodica delle partecipazioni *ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.:*

- delibera di consiglio comunale n. 57 del 19 dicembre 2018 (*partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017*);
- delibera di consiglio comunale n. 53 del 19 dicembre 2019 (*partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018*);
- delibera di consiglio comunale n. 50 del 22 dicembre 2020 (*partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019*);

ha approvato i rispettivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute prevedendo il mantenimento di tutte le partecipazioni.

Si dispone l'archiviazione, fatta salva ogni successiva verifica sulla gestione finanziaria dell'ente locale ai sensi degli artt. 147 quinquies, comma 3, e 148 bis, comma 2, TUEL.

Il Magistrato Istruttore  
dott.ssa Rita Gasparo

RG/mm

